

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
dott. Paolo Russomanno

IL SEGRETARIO GENERALE  
dssa. Giuseppina Massara



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**VERBALE  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 52 del 25/10/2012

**PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI**

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 08/11/2012 (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- Ufficio Unico di Avvocatura – Bilancio - Segretario Generale – Ufficio Legale -

Dalla Residenza Municipale, li 06/11/2012

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Cinzia Vincenzetti

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,  
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08/11/2012 al 23/11/2012 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Cinzia Vincenzetti

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DI UN UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA CON I COMUNI DI CATTOLICA, GABICCE MARE, SANT'ANGELO IN LIZZOLA E MONTECICCARDO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di ottobre, nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. Alle ore 21:00 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO	P	GALLI SEVERINO	P
RUSSOMANNO PAOLO	P	TONTI TIZIANO	G
BENELLI GASTONE	P	DEL CORSO PIERANGELO	P
RUGGERI CARLOTTA	P	LORENZI FABIO	P
FILIPPINI EMILIO	P	GENNARI SILVIA	G
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	CECCHINI MARCO	G
SABATTINI LAURA	P	CASANTI FILIPPO	P
ARDUINI ALESSANDRO	P	LATTANZIO GIUSEPPE	G
DEL PRETE ENRICO	P		

**PRESENTI N 13**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno.

I Consiglieri Tonti, Gennari, Cecchini e Lattanzio sono assenti giustificati.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: UBALDUCCI GIOVANNA, BONDI ALESSANDRO, CIBELLI LEO, SANCHI ANNA MARIA, GALVANI GIAMPIERO

Sono nominati scrutatori: \*\*\*\*\*

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 47 (proponente: Vicesindaco Bondi) predisposta in data 20/09/2012 dal Dirigente Giuseppina Massara;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 17/10/2012 dal Dirigente Responsabile dei SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Giuseppina Massara;
- b) - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 17/10/2012 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Preso atto della relazione del Vicesindaco Bondi e del dibattito che ne è seguito, con gli interventi del Consigliere Del Corso, del Sindaco e dell'Assessore Galvani;

Posto il presente atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:

- Consiglieri presenti e votanti n. 13
- Voti favorevoli ed unanimi ... n. 13
- Voti contrari ..... n. ==
- Astenuti ..... n. ==

## DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 47

## INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il voto favorevole ed unanime espresso dai n. 13 Consiglieri comunali, componenti il Consiglio Comunale;

Il presente atto è dichiarato,

## IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

**N. 47 del 20/09/2012**

SETTORE: SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO  
SERVIZIO: AFFARI LEGALI  
DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUSEPPINA MASSARA

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Convenzione stipulata in data 30.12.2005 i Comuni di Gabicce Mare, di Cattolica e di Sant'Angelo in Lizzola costituivano l'Ufficio comune di Avvocatura Civica quale forma di cooperazione tra Enti locali, mediante convenzione per l'esercizio in forma associata dell'Ufficio Legale ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 (T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dell'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 e dell'art. 12 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), avvalendosi della struttura organizzativa esistente nel Comune di Gabicce Mare;

Visti e richiamati:

- l'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede che “Gli enti locali di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'art. 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.”;
- l'art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) stabilisce che:
  - “1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
  2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
  3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
  4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti

partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.”

- l'art. 12 D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) (uffici per la gestione del contenzioso del lavoro) prevede anch'esso che “Le amministrazioni pubbliche provvedano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività extragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.”;
- l'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 24 prevede, in linea generale, che le “amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazione di attività di interessi comuni.”;

Considerato che:

- i suddetti Comuni, in vista della scadenza della Convenzione (30.12.2012), hanno espresso l'indirizzo di mantenere e possibilmente potenziare l'Ufficio Unico di Avvocatura Civica, conseguire economie di spesa nella gestione dell'Ufficio, valorizzare la professionalità delle risorse umane adibite all'Ufficio e condividere gli obiettivi di prevenzione del contenzioso con gli enti associati;
- La gestione in convenzione dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica dall'anno 2005 si è rivelata estremamente efficace efficiente ed economica;

Ritenuto opportuno e conveniente gestire in forma associata e coordinata, mediante la costituzione di un Ufficio unico di Avvocatura Pubblica con i comuni di Gabicce Mare, Cattolica Sant'Angelo in Lizzola e Monteciccardo con i seguenti obiettivi:

- a) migliorare l'efficienza nella gestione delle liti ed ottenere un effetto deflattivo del contenzioso attualmente esistente attraverso la presenza nella struttura organizzativa dell'Ente di un Ufficio in grado di assicurare la consulenza giuridico-legale, lo studio delle più ricorrenti fattispecie generatrici di controversie e la predisposizione delle relative proposte migliorative;
- b) conseguire economie di spesa;
- c) condividere gli obiettivi di prevenzione del contenzioso con altri Enti;

Attesa la necessità di approvare uno schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 T.U.EE.LL. e ss.mm.ii., che determini l'oggetto specifico, le finalità e la durata della stessa, le modalità di svolgimento del servizio convenzionato, i rapporti finanziari e le forme di consultazioni tra gli enti stipulanti, nonché i loro reciproci impegni, ed allegata alla lett. A) della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. (T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza in materia di “convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative”;

## DELIBERA

1) di costituire il nuovo Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica con i Comuni di Gabicce Mare, Cattolica, Sant'Angelo in Lizzola e Monteciccardo, per lo svolgimento dell'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati, ai sensi e per gli effetti della normativa citata in premessa;

2) di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto alla A) per costituirne parte integrante e sostanziale, per la disciplina dell'Ufficio Unico di Avvocatura con i Comuni di Gabicce Mare, Cattolica, Sant'Angelo in Lizzola e Monteciccardo;

3) di riservare a separati atti dei competenti uffici la stipula della convenzione e tutti gli atti necessari all'attivazione dell'Ufficio Unico per l'Avvocatura Pubblica con i Comuni di Gabicce Mare, Cattolica, Sant'Angelo in Lizzola e Monteciccardo entro il termine di scadenza della precedente convenzione (30.12.2012);

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.